

# Votazione popolare del 6 giugno 1982

**1**

## Modificazione del Codice penale (Atti di violenza criminale)

Nel Codice penale sono elencati i reati e le relative pene.

Con questa revisione si propone di completare l'elenco con taluni gravi reati, che la legge finora non considerava affatto o soltanto in modo lacunoso, e di dichiarare punibili gli atti preparatori di certi crimini particolarmente gravi, nonché la pubblica istigazione alla violenza.

Pagine 2 a 15

**2**

## Legge sugli stranieri

Le norme concernenti gli stranieri, in parte risalenti a più di 50 anni fa, sono oggi disseminate in numerosi ed assai diversi testi legislativi.

La nuova legge sugli stranieri riunisce tali norme in un unico testo uniforme. Essa ribadisce la politica finora seguita dalla Confederazione in materia immigratoria e definisce i diritti ed i doveri degli stranieri che vivono e lavorano nel nostro Paese.

Pagine 16 a 47



# Codice penale (Atti di violenza criminale)

Modificazione del 9 ottobre 1981

## Testo sottoposto a votazione

Il Codice penale svizzero è modificato come segue:

### Art. 137 n. 1<sup>bis</sup> e 2

1<sup>bis</sup>. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi se fa mestiere del furto.

2. Il colpevole è punito con la reclusione fino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi se

ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine,

per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o,

per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

### Art. 139 n. 1<sup>bis</sup>, 2 e 3

1<sup>bis</sup>. Il colpevole è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore ad un anno se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.

## Il perché della revisione

Lo Stato dispone di diversi mezzi per lottare contro la criminalità. Uno di questi è il diritto penale, che commina pene a chi arreca danno al singolo o alla società. Tuttavia, le odierne norme penali non sono più sufficienti, poiché anche la criminalità è mutata in questi ultimi anni. Sequestri di persona, rapimenti, prese d'ostaggi e altri gravi reati dell'epoca moderna sono considerati soltanto in modo incompleto dalla legge attuale. La revisione proposta intende colmare queste lacune.

Il nuovo diritto aggrava le pene per il sequestro di persona e per il rapimento. Prevede speciali disposizioni penali sulla presa d'ostaggio e definisce in termini più precisi i casi gravi di furto e di rapina. Il delinquente che si sia munito di un'arma sarà passibile di pene più severe. Qualora si stiano preparando crimini particolarmente gravi, si deve poter intervenire tempestivamente per impedirne l'attuazione. Il nuovo diritto offre la possibilità di farlo. Chi istiga pubblicamente a commettere un delitto implicante atti di violenza deve inoltre poter essere punito.

## Spiegazioni del Consiglio federale

### Casi gravi di furto

Secondo le nuove disposizioni, il fatto di essersi munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa è una circostanza aggravante. La pena minima per i casi gravi di furto è portata da tre a sei mesi di detenzione.

Non si possono trattare tutti i furti allo stesso modo. Il ladro particolarmente pericoloso, per esempio quello associato a una banda o munitosi di un'arma, sarà passibile di pene più severe.

### Casi gravi di rapina

Anche in caso di rapina, il fatto di essersi munito di un'arma sarà sempre una circostanza aggravante.

2. Il colpevole è punito con la reclusione non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine o, per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

3. La pena è della reclusione non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.

I casi gravi di rapina — in particolare quando la vittima è sottoposta a gravi sevizie — sono già oggi severamente puniti. Se il rapinatore è armato, la pena minima sarà di un anno di detenzione o di reclusione.

Le nuove disposizioni offrono però al giudice anche la possibilità di concedere il beneficio della condizionale, per esempio a un giovane che abbia commesso per la prima volta una rapina e non abbia fatto uso di un'arma.

## Art. 145

## Danneggiamento

Testo vigente che rimarrà comunque in vigore:

<sup>1</sup> Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

<sup>2</sup> La pena è della reclusione sino a cinque anni e si procede d'ufficio se il colpevole ha, per animo abietto, cagionato un danno grave.

Nuovo testo che si propone di inserire in questo articolo:

<sup>1bis</sup> Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio.

Chi danneggia cose altrui in occasione di un pubblico assembramento (tafferugli o disordini) sarà perseguito d'ufficio e non soltanto a querela del danneggiato.

Il proprietario di una casa danneggiata in occasione di disordini di piazza potrebbe per esempio rinunciare a sporgere querela per paura di rappresaglie. Gli autori del reato devono dunque poter essere perseguiti d'ufficio. In tali casi, occorre inoltre che i fatti siano chiariti il più presto possibile e non soltanto a querela (spesso tardiva) della vittima.

**Obiezioni**

Una parte degli oppositori ritiene che tale disposizione limiti la libertà di dimostrazione. In caso di manifestazioni sindacali o di altro tipo, gli organizzatori potrebbero essere chiamati a rispondere di danni che loro stessi non hanno causato. La nuova disposizione obbligherebbe inoltre la polizia a perseguire in ogni caso gli autori, anche se quest'ultimi e il danneggiato intendessero giungere a un accomodamento amichevole.

**Risposta del Consiglio federale**

La libertà di dimostrazione rimane intatta. Gli organizzatori di una manifestazione pacifica non potranno essere puniti se altri sfruttano l'occasione per danneggiare cose altrui. Come finora, soltanto l'autore del danno potrà essere punito. La giustizia dovrà perseguire automaticamente gli autori soltanto qualora il danneggiamento sia connesso manifestamente con disordini di piazza.

**Art. 182 a 184**

**Art. 182** (Sequestro di persona)  
*abrogato* (v. i nuovi art. 183 e 184)

**Art. 183**

1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale, chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
2. Parimente è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.

**Art. 184**

Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con la reclusione se il colpevole ha cercato di ottenere un riscatto, ha trattato la vittima con crudeltà, la privazione della libertà è durata più di dieci giorni o la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.

**Sequestro di persona e rapimento**

Non è sempre possibile distinguere fra questi due reati. Si è pertanto deciso di riunirli in un unico articolo. Le pene sono state in parte aggravate.

Le odierne disposizioni sul rapimento si applicano soltanto qualora la vittima sia una donna o un fanciullo, non dunque un uomo. Si propone ora di sostituirla con una norma uniforme che assicuri a tutti pari protezione.

Negli ultimi tempi, si è venuti a conoscenza di rapimenti durante i quali la vittima era stata tenuta prigioniera per parecchie settimane o trattata con crudeltà. Sono stati chiesti riscatti dell'ordine di milioni. In tutti questi casi, la pena dev'essere la reclusione.

La reclusione è la più grave delle pene privative della libertà personale. La sua durata minima è di un anno, la durata massima di venti, salvo diversa disposizione legale (p. es. « reclusione perpetua »).  
La detenzione può durare da tre giorni a tre anni, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo.

**Art. 185**

1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, chiunque, per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri, è punito con la reclusione.
2. La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà.
3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l'atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la reclusione perpetua.
4. Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 65).
5. È punibile anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. L'articolo 6 numero 2 è applicabile.

**Presca d'ostaggio**

Il vigente Codice penale non contiene disposizioni sulla presa d'ostaggio. Questa lacuna sarà colmata con un nuovo articolo che prevede, come pena, la reclusione.

La presa d'ostaggio è una combinazione del rapimento e del sequestro di persona; l'autore del reato esige da un terzo, non dalla vittima, un comportamento determinato e tiene la vittima in suo potere fintanto che la sua richiesta non sia soddisfatta. Si tratta di un reato che, negli ultimi tempi, ha assunto dimensioni preoccupanti a livello mondiale. La legge penale deve dunque tenerne conto. Questo tipo di delinquenza non conosce confini e deve poter essere pertanto represso sia in Svizzera sia all'estero.

Sono crimini i reati per cui è comminata la pena della reclusione.  
Sono delitti i reati per cui è comminata come pena più grave la detenzione.

## Art. 259

## Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza

Testo vigente che rimarrà comunque in vigore:

<sup>1</sup> Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine, è punito con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione.

Nuovo testo che si propone di aggiungere:

<sup>2</sup> Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con la detenzione o con la multa.

Già oggi, chi istiga pubblicamente a commettere un crimine è punibile. In futuro sarà punibile anche colui che istiga pubblicamente a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose.

Non tutti gli atti di violenza sono crimini. L'istigazione ad un atto di violenza delittuoso può però compromettere la tranquillità pubblica al pari della pubblica istigazione ad un crimine, che come detto è già oggi punibile.

Rientrano fra i delitti implicanti atti di violenza contro persone o cose:

- le lesioni personali semplici arrecate con violenza;
- il danneggiamento violento;
- la coazione fatta usando violenza;
- la violazione di domicilio fatta usando violenza;
- la sommossa;
- il perturbamento violento della circolazione pubblica;
- il perturbamento violento di servizi pubblici;
- la violenza e la minaccia contro le autorità;
- la liberazione di detenuti ottenuta usando violenza.

#### Obiezioni

Gli avversari della revisione ritengono che questa nuova disposizione sulla pubblica istigazione alla violenza sia redatta in termini tanto estesi e vaghi da condurre a una sorveglianza pressoché illimitata delle opinioni da parte degli organi di polizia. Chiunque potrebbe essere sorvegliato e perseguito per affermazioni fatte in assemblee sindacali, per l'appoggio dato a iniziative di cittadini, per la partecipazione a comitati di sciopero o a dimostrazioni contadine. Il tavolo al bar, la sede sociale, il sindacato, il campo sportivo ecc. potrebbero improvvisamente diventare covi di criminali perché i partecipanti hanno dato sfogo ai loro sentimenti in termini forse poco appropriati. Anche giornalisti e scrittori non potrebbero più esprimersi liberamente.

#### Risposta del Consiglio federale

Non si può parlare di sorveglianza poliziesca delle opinioni; le nuove disposizioni non divergono in questo punto dalla legislazione odierna. È escluso che il completamento proposto possa portare a una criminalizzazione delle attività sindacali. In particolare, esso non pregiudica in alcun modo il diritto di sciopero. Il criterio decisivo è il ricorso alla violenza. Chi protesta o si sfoga in pubblico non istiga ancora alla violenza. Secondo il nuovo diritto, sarebbe però punibile che istiga ad occupare con la forza un edificio o un cantiere. Questa distinzione vale anche per i giornalisti che riferiscono su tali istigazioni senza però sostenerle. In tal caso, nemmeno loro sono punibili.

Art. 260<sup>bis</sup>

<sup>1</sup> È punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque prende, conformemente ad un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch'egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

**Art. 111** Omicidio intenzionale

**Art. 112** Assassinio

**Art. 122** Lesioni gravi

**Art. 139** Rapina

**Art. 183** Sequestro di persona e rapimento

**Art. 185** Presa d'ostaggio

**Art. 221** Incendio intenzionale

<sup>2</sup> Chi spontaneamente desista dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.

<sup>3</sup> È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 3 numero 1 capoverso 2 è applicabile.

## Atti preparatori punibili

Si intendono punire gli atti preparatori di crimini particolarmente gravi. E' infatti il solo modo per permettere alla polizia e alla giustizia di intervenire tempestivamente per impedire la commissione di un reato.

Secondo il diritto vigente, la preparazione di certi crimini terroristici o comunque violenti è esente da pena. E' questa una vera lacuna poiché la polizia non può intervenire in tempo, nemmeno qualora i fatti indichino che si sta preparando un crimine particolarmente grave.

*Un esempio:* Qualcuno sta progettando un rapimento. Prepara il nascondiglio, scrive la lettera minatoria, si procura un'arma, pedina la vittima e si fa fare un doppione delle chiavi di casa di quest'ultima, si assenta per qualche giorno dal lavoro, sotto falso nome noleggia un'automobile per assicurarsi la fuga ecc. In simili casi occorre poter intervenire per evitare il peggio.

Già oggi, sono punibili gli atti preparatori dei seguenti reati:

- tratta delle donne e dei minorenni
- reati commessi con materie esplosive
- falsificazione di monete
- rapimento di una persona per conto di un'autorità o organizzazione estera, ecc.

Anche la legge sull'energia nucleare e quella sugli stupefacenti puniscono certi atti preparatori.

**Obiezioni**

Secondo gli avversari della revisione, il fatto di reprimere atti preparatori che non sfociano nella perpetrazione di un reato dà carta bianca alla polizia per sorvegliare e pedinare cittadini all'opposizione o comunque critici verso le nostre istituzioni. Oggi, il diritto svizzero dichiara punibile il tentativo di un reato, non la sua preparazione. La punibilità generalizzata degli atti preparatori renderebbe sospetti anche uomini e donne innocenti, visto che persino cose ed azioni della vita quotidiana potrebbero destare il sospetto che si stia preparando un reato. La polizia potrebbe e dovrebbe ficcare il naso dappertutto. Il progettato schedario elettronico centrale di polizia (KIS) dovrebbe essere alimentato con dati concernenti cittadini innocenti e questi sarebbero dunque sottoposti a costante sorveglianza. Si creerebbe una situazione giuridica priva di garanzie contro eventuali abusi di potere da parte della polizia e dello Stato. Sarebbero calpestati i principi liberali su cui poggia il nostro Stato di diritto.

**Risposta del Consiglio federale**

Non si tratta di punire qualsiasi atto preparatorio, ma soltanto i preparativi concreti di sette crimini d'estrema gravità. Già il diritto penale vigente ed altre leggi svizzere ed estere contengono una serie di disposizioni che reprimono gli atti preparatori di reati particolarmente gravi. Il nuovo articolo non permetterà in ogni caso di fare un processo alle intenzioni; chi infatti prende, conformemente ad un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative per commettere un crimine grave non sta ormai più soltanto accarezzando un'idea. La protezione giuridica del cittadino contro l'arbitrio e il processo alle intenzioni sarà come finora garantita.

**Art. 305 cpv. 1<sup>bis</sup>**

<sup>1bis</sup> È parimente punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena privativa della libertà o di una misura di sicurezza una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 75<sup>bis</sup>.

**Favoreggiamento**

Con questa nuova disposizione si vuol per esempio impedire che qualcuno conceda impunemente asilo a un terrorista straniero.

## Art. 340 n. 1

1. Sono sottoposti alla giurisdizione federale:

i reati previsti nei titoli primo e quarto e negli articoli 139, 156, 187 e 188, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale;

i reati previsti negli articoli 137 a 145, in quanto concernano locali, archivi e documenti di missioni diplomatiche e posti consolari;

la presa d'ostaggio giusta l'articolo 185, se la coazione è diretta contro autorità federali o estere;

i crimini e i delitti previsti negli articoli 224 a 226;

i crimini e i delitti previsti nel titolo decimo e concernenti le monete, la cartamoneta o i biglietti di banca, come pure i valori di bollo ufficiali, le altre marche ufficiali della Confederazione e i pesi e le misure;

i crimini e i delitti previsti nel titolo undecimo, in quanto si tratti di documenti federali;

i reati previsti nell'articolo 260<sup>bis</sup> e nei titoli tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d'iniziativa federali o contro l'autorità o la giustizia federali; inoltre i crimini e i delitti previsti nel titolo sedicesimo e i reati commessi da un funzionario federale nell'esercizio delle sue funzioni (titolo diciottesimo), infine le contravvenzioni previste negli articoli 329 a 331;

i crimini e i delitti politici che sono causa o conseguenza di torbidi tali da rendere necessario un intervento federale armato.

## Estensione della giurisdizione federale

La sola innovazione è che spetterà alla Confederazione e non ai Cantoni di aprire un procedimento penale in caso di reati commessi contro i diplomatici.

Affinché la Svizzera possa adempiere i suoi impegni internazionali, è necessario che la giurisdizione federale (vale a dire la competenza della Confederazione a procedere contro gli autori di un reato) sia estesa a certi reati particolarmente gravi diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale o contro locali di missioni diplomatiche e posti consolari, nonché alla presa d'ostaggio volta a ricattare autorità federali o estere.

**Obiezioni**

Alcuni oppositori rifiutano questa innovazione per considerazioni federalistiche; essi dubitano dell'opportunità di estendere la competenza federale.

**Risposta del Consiglio federale**

Le relazioni diplomatiche e consolari, come gli altri settori enumerati in questo articolo, sono senz'altro un affare della Confederazione. E' pertanto razionale affidare a quest'ultima anche il perseguimento dei pertinenti reati.

Le nuove disposizioni consentono di proteggere meglio la vita, la libertà ed i beni del cittadino contro la delinquenza e la criminalità. Consiglio federale e Parlamento ne raccomandano pertanto l'approvazione.



# Legge sugli stranieri

Spiegazioni (pagina 17) e testo della legge (pagina 22)

## Stranieri in Svizzera

Dagli inizi dell'industrializzazione nel secolo scorso, numerosi stranieri lavorano nel nostro Paese. Per lungo tempo, essi poterono stabilirsi in Svizzera con le loro famiglie praticamente senza alcuna limitazione. Nel 1907, l'entrata e la dimora degli stranieri furono sottoposte al controllo della polizia degli stranieri. Nel 1910, vivevano in Svizzera 552 000 stranieri, pari al 14,7 per cento della popolazione residente.

Durante la guerra mondiale 1914/18 e nel dopoguerra parecchi stranieri rimpatriarono, e durante la crisi economica degli anni trenta la Confederazione limitò l'immigrazione di manodopera estera per impedire un ulteriore aggravamento della disoccupazione in Svizzera.

Il periodo d'alta congiuntura degli anni '50 condusse a un forte incremento della domanda di manodopera estera. Nel 1974, il numero degli stranieri in Svizzera salì a 1 065 000 (16,8% della popolazione residente).

Il numero dei residenti stranieri fu poi stabilizzato con l'introduzione di contingenti per i singoli Cantoni e per la Confederazione, nonché con l'avvento dell'ultima recessione; a fine 1981, la popolazione straniera in Svizzera era di 910 000 anime (14,5% della popolazione residente).

Talune oscillazioni degli ultimi tempi sono dovute in particolare all'accoglimento di rifugiati e all'ospitalità temporaneamente accordata ai terremotati dell'Italia meridionale.

# Legge sugli stranieri

## Spiegazioni del Consiglio federale

### Situazione iniziale

Nella sessione estiva del 1981, le Camere federali hanno accettato una nuova legge sugli stranieri nell'intento di ribadire a livello legale la politica finora seguita in materia immigratoria e di definire in modo più chiaro lo statuto giuridico degli stranieri in Svizzera. L'Azione nazionale, con un referendum suffragato da circa 86 000 firme, ha chiesto che la legge sia sottoposta a votazione popolare.

### Perché una nuova legge?

Dimora e attività professionale degli stranieri in Svizzera sono regolate in una legge federale risalente al 1931 e in numerose ordinanze e decreti del Consiglio federale. Negli ultimi 50 anni, molto è però mutato. Orbene, la nuova legge sugli stranieri vuole in particolare sostituire a tali disposizioni sparse e antiquate un ordinamento chiaro e facilmente comprensibile.

### Il popolo conferma la politica del Consiglio federale in materia immigratoria

Negli ultimi anni, l'elettorato svizzero ha respinto in parecchie votazioni popolari svariate proposte radicalmente diverse ed estreme per una nuova politica degli stranieri, confermando così la linea mediana seguita da Consiglio federale e Parlamento. La nuova legge sugli stranieri si iscrive coerentemente in questa linea prevedendo:

- la limitazione del numero degli stranieri in Svizzera e
- una loro migliore integrazione sociale.

## Limitazione del numero degli stranieri

Come finora, il Consiglio federale perseguirà un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente. Continuerà pertanto, come fa dal 1970, a limitare l'ammissione di stranieri nel nostro Paese. Con la nuova legge non sarà più possibile un aumento vertiginoso della popolazione straniera residente come negli anni sessanta. Il Consiglio federale deve però avere la possibilità di adeguare ragionevolmente il numero degli stranieri all'evoluzione economica e alla situazione del mercato del lavoro, non da ultimo per tutelare anche gli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro svizzeri.

## Migliore integrazione sociale degli stranieri

Parecchie imprese, ospedali, aziende agricole e di prestazione di servizi non potrebbero adempiere i loro compiti senza far capo a personale straniero. E' d'altronde un imperativo umanitario fare in modo che gli stranieri possano integrarsi più agevolmente nella nostra società senza pertanto dover rinnegare la propria identità culturale. Si eviterà in tal modo un isolamento della popolazione straniera, certamente foriero di gravi pregiudizi per ambo le parti.

La nuova legge tien conto di queste esigenze. Essa obbliga la Confederazione ad aiutare i Cantoni nella loro opera d'assistenza in favore degli stranieri e ad informare quest' ultimi sulle condizioni di vita e di lavoro nel nostro Paese. Una commissione sarà peraltro incaricata di esaminare gli eventuali problemi di cooperazione e convivenza sociale tra Svizzeri e stranieri e di proporre soluzioni.

## L'entrata in Svizzera

La straniero che intende lavorare in Svizzera deve anzitutto annunciarsi all'autorità, esibire un contratto di lavoro e chiedere un'autorizzazione, che gli sarà rilasciata soltanto se il datore di lavoro non trova né cittadini svizzeri, né cittadini stranieri già ammessi a lavorare in Svizzera, atti e disposti ad assumere il lavoro alle condizioni usuali nella località e nella professione.

## Dimoranti

Sono **dimoranti** gli stranieri che possono lavorare in Svizzera tutto l'anno. Il dimorante deve però chiedere ogni anno il rinnovo del relativo permesso. Se risiede in Svizzera da meno di cinque anni, il permesso gli sarà rinnovato soltanto se la situazione dell'impiego lo consente.

Dopo sei mesi, il dimorante che dispone di un alloggio familiare conveniente può far venire in Svizzera la sua famiglia, a condizione che la sua dimora e la sua attività lucrativa siano sufficientemente stabili.

Dopo un anno, ha di regola la facoltà di cambiare posto o professione.

Dopo cinque anni, ha diritto al rinnovo del permesso di dimora e dopo dieci al rilascio del permesso di domicilio.

Uomo e donna sono trattati nello stesso modo.

## Stagionali

Sono **stagionali** gli stranieri che possono lavorare in Svizzera non più di 9 mesi all'anno.

Rinunciare allo statuto di stagionale significherebbe compromettere la politica finora seguita in materia immigratoria e pregiudicare l'esistenza medesima di molte aziende stagionali.

Questo statuto è stato nondimeno riveduto al fine di impedire il ripetersi di abusi e di migliorare la condizione degli stagionali dal profilo giuridico ed umano.

Ogni stagionale, indipendentemente dalla sua nazionalità, avrà per esempio diritto alla trasformazione del permesso stagionale in permesso di dimora se, nell'arco di quattro anni, avrà lavorato in Svizzera per almeno 32 mesi (oggi 36). Tenuto conto della situazione economica, il Consiglio federale potrà d'altronde ridurre questi termini per una durata determinata. La stagionale avrà inoltre maggiori possibilità di cambiare posto o professione.

## Obiezioni

## Risposta del Consiglio federale

### Inforestierimento e sovrappopolazione

I referendisti sostengono che l'entrata in vigore della nuova legge renderà ancora più attraente la prospettiva di immigrare in Svizzera e temono che il perdurare di buone condizioni economiche conduca a una notevole, costante crescita del movimento immigratorio e pertanto a un nuovo aumento della popolazione residente benché il nostro Paese sia già oggi sovrappopolato e dunque limitato nella sua capacità d'accoglimento.

Nell'ultimo decennio, la popolazione della Svizzera è aumentata, ma soltanto da 6,3 a 6,4 milioni (186 000 Svizzeri in più, 90 000 stranieri in meno). Non si può dunque parlare di sovrappopolazione. E' questa, fra l'altro, una conseguenza dei decreti che il Consiglio federale ha emanato dal 1970 in poi per limitare il numero degli stranieri esercitanti un'attività lucrativa. La nuova legge permetterà di continuare questa politica restrittiva.

### Protezione dei lavoratori svizzeri

Gli oppositori criticano che ai dimoranti sia conferito il diritto al rinnovo del permesso dopo cinque anni di dimora. Contestano la prevista competenza del Consiglio federale di concedere ulteriori agevolazioni agli stranieri e dubitano che, in caso di recessione, si possa ancora assicurare protezione ai lavoratori svizzeri.

Nella nuova legge, la protezione dei lavoratori svizzeri è assicurata giuridicamente. Un lavoratore straniero può entrare in Svizzera e, nei primi cinque anni, beneficiare del rinnovo del permesso di dimora soltanto se la situazione economica e del mercato del lavoro lo consente. Occorre nondimeno rilevare che, in caso di deterioramento della situazione economica, spesso anche Svizzeri sono colpiti dalla disoccupazione quando stranieri licenziati non possono essere senz'altro sostituiti da manodopera svizzera.

## Obiezioni

## Risposta del Consiglio federale

### Stagionali e frontalieri

Gli avversari della legge contestano anche il previsto ordinamento per gli stagionali. Riputano in particolare che il diritto alla trasformazione del permesso stagionale in permesso di dimora (dopo 32 mesi nell'arco di 4 anni) conduca ad un nuovo, costante afflusso di manodopera straniera nelle aziende stagionali. Critiche sono peraltro rivolte anche allo statuto previsto per i frontalieri.

Le agevolazioni previste in quest'ambito attenuano i rigori che lo statuto di stagionale implica per numerosi stranieri, senza pertanto pregiudicare la politica in materia immigratoria. Nelle odierne condizioni economiche, il numero degli stagionali non può essere ridotto. I presupposti restrittivi del permesso per frontalieri sono ora stabiliti a livello legislativo.

### Attività politica

Alla nuova legge si rimprovera anche di consentire agli stranieri un'attività politica troppo estesa, donde il rischio di dissidi politici fra i diversi gruppi stranieri in Svizzera.

La libertà di opinione, di stampa, di riunione e di associazione, diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale, spettano già oggi a Svizzeri e a stranieri. Anche quest'ultimi però possono esercitarli soltanto nei limiti dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva. Lo straniero che non si attenga a tali limitazioni deve lasciare la Svizzera.

La nuova legge sugli stranieri è l'espressione della politica perseguita dal Consiglio federale e dal Parlamento in materia immigratoria, una politica che è stata ripetutamente approvata dal popolo e dai Cantoni. La nuova legge tiene conto degli interessi del nostro Paese, nonché delle aspettative di Svizzeri e stranieri. Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano pertanto di approvarla.

# Legge sugli stranieri

del 19 giugno 1981.

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Scopo e oggetto

La presente legge:

- a. disciplina l'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri;
- b. persegue un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente, tenuto conto degli interessi politici, economici, demografici, sociali, culturali e scientifici del Paese;
- c. assicura agli stranieri uno statuto giuridico che tenga conto dei risvolti umani e della durata della loro presenza in Svizzera e ne agevoli l'integrazione nella comunità nazionale ed accorda a tal fine la necessaria protezione giuridica.

### Art. 2 Campo d'applicazione

<sup>1</sup> È straniero chiunque non possiede la cittadinanza svizzera.

<sup>2</sup> La presente legge si applica ai rifugiati e agli apolidi in quanto la loro ammissione e il loro statuto giuridico non siano retti da altre disposizioni del diritto federale.

### Art. 3 Diritti fondamentali

Lo statuto giuridico degli stranieri deve essere strutturato in modo da salvaguardarne i diritti fondamentali giusta il diritto costituzionale svizzero e i trattati internazionali di cui la Svizzera è parte.

## Capitolo 2: Entrata e uscita

### Art. 4 Documenti di legittimazione, visti, assicurazione del permesso stagionale o di dimora

Il Consiglio federale determina i documenti di legittimazione e i visti necessari per entrare in Svizzera e stabilisce i casi in cui lo straniero ha bisogno di un'assicurazione del permesso stagionale o di dimora. In merito, è autorizzato a concludere accordi internazionali.

### Art. 5 Controllo al confine

<sup>1</sup> All'entrata e all'uscita dalla Svizzera, lo straniero sottostà al controllo al confine.

- <sup>2</sup> Gli organi incaricati del controllo al confine gli negano l'entrata se:
- a. non possiede i documenti richiesti a tal fine;
  - b. è colpito da un divieto d'entrata o da un'espulsione amministrativa o giudiziaria;
  - c. non potrebbe più uscire dalla Svizzera;
  - d. le autorità federali decidono che non possa entrare in Svizzera perché comprometterebbe la sicurezza interna o esterna, l'ordine pubblico o la salute pubblica.

### Art. 6 Organi del controllo al confine

<sup>1</sup> I Cantoni di confine provvedono al controllo delle persone al confine.

<sup>2</sup> A domanda dei Cantoni di confine, il Consiglio federale può delegare all'Amministrazione delle dogane compiti di controllo delle persone al confine, se le esigenze del servizio di guardia al confine e il servizio doganale lo consentono.

### Art. 7 Valichi di confine

<sup>1</sup> Per entrare e uscire dalla Svizzera, gli stranieri devono utilizzare le strade, gli aerodromi e gli imbarcaderi doganali designati dalla Direzione generale delle dogane, nonché le linee ferroviarie del traffico pubblico.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina le eccezioni dopo aver udito i Cantoni di confine.

### Art. 8 Piccolo traffico di confine

Il Consiglio federale disciplina l'entrata e l'uscita degli stranieri nel piccolo traffico di confine e determina le zone di confine. In questi campi, è autorizzato a concludere accordi internazionali dopo aver udito i Cantoni di confine.

**Art. 9** Documenti di viaggio per stranieri senza documenti di legittimazione e per apolidi

<sup>1</sup> Documenti di viaggio possono essere rilasciati a stranieri sprovvisti di validi documenti nazionali di legittimazione.

<sup>2</sup> Hanno diritto a un documento di viaggio:

- a. i rifugiati e gli apolidi riconosciuti come tali dalla Svizzera;
- b. gli stranieri titolari di un permesso di domicilio.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce i tipi di documenti di viaggio, ne disciplina il rilascio e il ritiro e determina a quali condizioni i loro titolari possono ritornare in Svizzera.

### Capitolo 3: Dimora, domicilio, ordinamento per i frontalieri

#### Sezione 1: Obbligo e procedura d'autorizzazione

**Art. 10** Principio

<sup>1</sup> Per risiedere in Svizzera lo straniero deve esserne autorizzato. Ne è dispensato fino alla scadenza del termine in cui deve notificare l'arrivo.

<sup>2</sup> L'obbligo d'autorizzazione vige anche per l'esercizio di un'attività lucrativa in qualità di frontaliere.

<sup>3</sup> Sono riservati i trattati internazionali di cui la Svizzera è parte.

**Art. 11** Notificazione dell'arrivo

<sup>1</sup> Lo straniero che abbisogna di un'autorizzazione deve, entro il termine prescritto, notificare il suo arrivo all'autorità competente del luogo di residenza e chiedere un'autorizzazione. Il Consiglio federale stabilisce il termine di notificazione.

<sup>2</sup> All'atto della notificazione, lo straniero deve presentare un documento di legittimazione. Il Consiglio federale determina i documenti di legittimazione riconosciuti.

**Art. 12** Obbligo di informazione

<sup>1</sup> Lo straniero e il suo datore di lavoro devono informare l'autorità su quanto sia determinante per decidere della presenza in Svizzera dello straniero.

<sup>2</sup> Le autorità cantonali di polizia e giudiziarie sono tenute a comunicare agli uffici cantonali degli stranieri i fatti che si oppongono alla presenza di uno straniero in Svizzera.

**Art. 13** Procedura per i permessi ai frontalieri

I Cantoni disciplinano la procedura per il rilascio di permessi ai frontalieri.

#### Sezione 2: Permessi

**Art. 14** Genere di permessi e libretto per stranieri

<sup>1</sup> I permessi per stranieri sono:

- a. il permesso stagionale;
- b. il permesso di dimora;
- c. il permesso di domicilio;
- d. il permesso per frontalieri.

<sup>2</sup> Lo straniero non può essere simultaneamente titolare di un permesso in più Cantoni.

<sup>3</sup> Lo straniero riceve un libretto per stranieri in cui è specificato il permesso rilasciatoogli. Il Consiglio federale determina le eccezioni.

**Art. 15** Permesso stagionale

<sup>1</sup> Il permesso stagionale è destinato allo straniero occupato alla stagione in un ramo economico e in un'azienda stagionali (stagionale).

<sup>2</sup> Il permesso stagionale è accordato per la durata della stagione; esso è rilasciato per nove mesi al massimo e non può essere prorogato. Lo stagionale deve dimorare all'estero almeno tre su dodici mesi.

<sup>3</sup> Il permesso stagionale può importare oneri.

<sup>4</sup> Uditi i Cantoni, il Dipartimento federale dell'economia pubblica allestisce l'elenco dei rami economici stagionali.

<sup>5</sup> I Cantoni allestiscono, secondo le istruzioni del Dipartimento federale dell'economia pubblica, l'elenco delle aziende stagionali del loro territorio. L'Ufficio federale degli stranieri può, d'intesa con l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, fare accertare in ogni tempo se un'azienda è stagionale.

**Art. 16** Permesso di dimora

<sup>1</sup> Il permesso di dimora è destinato allo straniero che soggiorna temporaneamente in Svizzera o intende prendervi domicilio, ma non è ancora stato autorizzato a stabilirvisi durevolmente (dimorante).

<sup>2</sup> Se del caso, esso disciplina l'esercizio dell'attività lucrativa.

<sup>3</sup> Esso è rilasciato per una durata determinata, la prima volta per un anno al massimo.

<sup>4</sup> Esso può importare oneri.

<sup>5</sup> L'autorità cantonale può esigere dal dimorante sprovvisto di validi documenti di legittimazione nazionali riconosciuti il deposito di garanzie per pretese di diritto pubblico; questa disposizione non si applica ai rifugiati e agli apolidi riconosciuti come tali dalla Svizzera.

**Art. 17** Permesso di domicilio

<sup>1</sup> Il permesso di domicilio è destinato allo straniero autorizzato a stabilirsi durevolmente in Svizzera (domiciliato).

<sup>2</sup> Quanto all'attività lucrativa, il domiciliato non sottostà a nessuna restrizione fondata sulla presente legge.

<sup>3</sup> Il permesso di domicilio è rilasciato per una durata indeterminata.

<sup>4</sup> Esso non può importare oneri.

**Art. 18** Permesso per frontalieri

<sup>1</sup> Il permesso per frontalieri è destinato allo straniero che abita nella zona di confine vicina, esercita un'attività lucrativa nella zona di confine svizzera e ritorna quotidianamente al suo domicilio (frontaliere).

<sup>2</sup> Esso disciplina l'esercizio dell'attività lucrativa.

<sup>3</sup> Esso è rilasciato per una determinata durata.

<sup>4</sup> Esso può importare oneri.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può subordinarne il rilascio alla condizione che il richiedente abiti da parecchi mesi nella zona di confine vicina.

**Sezione 3: Attività lucrativa e compiti dell'autorità preposta al mercato del lavoro**

**Art. 19** Attività lucrativa

<sup>1</sup> Lo stagionale, il dimorante o il frontaliere può esercitare un'attività lucrativa soltanto nei limiti stabiliti nel permesso.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro può assumere soltanto lo straniero in possesso del permesso richiesto.

**Art. 20** Cambiamento di posto e di professione

<sup>1</sup> Lo stagionale, il dimorante o il frontaliere può cambiare posto di lavoro o professione soltanto se autorizzato dall'ufficio cantonale degli stranieri; la stessa cosa vale per il passaggio da un'attività lucrativa dipendente a un'attività lucrativa indipendente.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina le eccezioni.

**Art. 21** Decisione preliminare dell'autorità preposta al mercato del lavoro

<sup>1</sup> Prima che lo straniero ottenga dall'ufficio cantonale degli stranieri un permesso iniziale che gli consenta di esercitare un'attività lucrativa, l'autorità

preposta al mercato del lavoro (ufficio cantonale del lavoro o Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro) decide, secondo i casi, se:

- a. la situazione economica e la situazione del mercato del lavoro consentono l'assunzione dello straniero;
- b. la situazione economica e la situazione del mercato del lavoro consentono che una ditta con sede all'estero faccia eseguire lavori e servizi in Svizzera da parte del suo personale straniero;
- c. la situazione economica consenta l'esercizio dell'attività lucrativa indipendente.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina le eccezioni.

<sup>3</sup> L'autorità preposta al mercato del lavoro può subordinare la sua decisione all'adempimento di condizioni.

<sup>4</sup> La decisione preliminare vincola l'ufficio cantonale degli stranieri, salvo che considerazioni estranee alla situazione economica o al mercato del lavoro esigano una decisione diversa.

<sup>5</sup> La decisione preliminare decade se il pertinente permesso non è chiesto entro tre mesi.

<sup>6</sup> I Cantoni disciplinano la procedura. Essi possono istituire commissioni per valutare le richieste.

**Art. 22** Preavviso dell'autorità preposta al mercato del lavoro

<sup>1</sup> L'ufficio cantonale degli stranieri domanda il preavviso dell'ufficio cantonale del lavoro prima di:

- a. autorizzare un cambiamento di posto, di professione o di Cantone;
- b. rinnovare un permesso che consente l'esercizio di un'attività lucrativa;
- c. dare il proprio consenso all'esercizio di un'attività lucrativa da parte di uno straniero residente in un altro Cantone (art. 25).

<sup>2</sup> Il preavviso non è necessario quando lo straniero possa far valere un diritto. Il Dipartimento federale dell'economia pubblica può prevedere altre eccezioni.

<sup>3</sup> I casi di interesse nazionale devono essere sottoposti per preavviso all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro. Questi casi sono determinati dal Dipartimento federale dell'economia pubblica.

<sup>4</sup> Il preavviso dell'autorità preposta al mercato del lavoro vincola l'ufficio cantonale degli stranieri, salvo che considerazioni estranee alla situazione economica o al mercato del lavoro esigano una decisione diversa.

**Art. 23** Contratto di lavoro

<sup>1</sup> Il contratto di lavoro deve essere allegato alla richiesta di permesso iniziale. Il Consiglio federale determina le eccezioni.

<sup>2</sup> Il contratto di lavoro deve contenere, oltre alle clausole usuali, informazioni sui principali diritti e doveri dello straniero in materia di diritto del lavoro e di sicurezza sociale.

#### Sezione 4: Validità territoriale dei permessi

##### Art. 24 Principi

<sup>1</sup> I permessi stagionali, di dimora e di domicilio valgono nel territorio del Cantone che li ha rilasciati.

<sup>2</sup> Il permesso per frontalieri vale nella zona di confine del Cantone che lo ha rilasciato.

##### Art. 25 Soggiorno temporaneo e attività lucrativa in un altro Cantone

<sup>1</sup> Lo stagionale, il dimorante o il domiciliato che intende soggiornare temporaneamente in un altro Cantone o esercitarvi un'attività lucrativa senza prendervi domicilio deve chiedere dapprima il consenso di questo Cantone.

<sup>2</sup> Il frontaliere che intende esercitare temporaneamente un'attività lucrativa nella zona di confine di un altro Cantone deve chiedere dapprima il consenso di questo Cantone.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale determina le eccezioni.

##### Art. 26 Cambiamento di Cantone

<sup>1</sup> Lo stagionale, il dimorante o il domiciliato che intende trasferirsi in un altro Cantone deve ottenere dapprima un nuovo permesso in questo Cantone.

<sup>2</sup> Non vi è cambiamento di Cantone se il dimorante o il domiciliato soggiorna in un altro Cantone per frequentarvi una scuola, ricevervi una formazione o seguirvi una cura.

<sup>3</sup> Il frontaliere che intende trasferire la sua attività lucrativa nella zona di confine di un altro Cantone deve ottenere dapprima un nuovo permesso in questo Cantone.

### Capitolo 4: Statuto giuridico

#### Sezione 1: Norma per il rilascio e il rinnovo dei permessi

##### Art. 27

L'autorità statuisce sul rilascio e sul rinnovo dei permessi nei limiti della costituzione e della legislazione, nonché dei trattati internazionali di cui la Svizzera è parte.

#### Sezione 2: Ammissione

##### Art. 28 Criteri

Quando decide dell'ammissione di uno straniero, l'autorità tiene conto delle esigenze politiche, della capacità d'accoglimento del Paese, della situazione economica e del mercato del lavoro, dei bisogni dell'insegnamento, della scienza e della ricerca, degli aspetti umani e sociali e dei legami dello straniero con la Svizzera.

##### Art. 29 Provvedimenti limitativi

<sup>1</sup> Il Consiglio federale provvede per un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente. A tal fine, può limitare il numero dei permessi di dimora iniziali per stranieri esercitanti un'attività lucrativa. Determinando i provvedimenti limitativi, può aumentare il numero dei permessi di dimora iniziali, nella misura in cui gli stagionali facciano uso del diritto di trasformare il permesso stagionale in permesso di dimora.

<sup>2</sup> Esso può limitare il numero dei permessi stagionali se la loro successiva trasformazione in permessi di dimora pregiudicasse il rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente.

<sup>3</sup> Esso può limitare il numero dei permessi per frontalieri qualora l'ammissione illimitata di frontalieri perturbasse gravemente le strutture economiche e sociali nelle regioni di confine.

<sup>4</sup> Esso può escludere dai provvedimenti limitativi determinate categorie di stranieri.

<sup>5</sup> Esso stabilisce i contingenti per i permessi dopo aver udito i Cantoni.

<sup>6</sup> Esso ripartisce i contingenti tra i Cantoni. Può emanare prescrizioni sull'utilizzazione dei contingenti cantonali.

<sup>7</sup> Esso può stabilire contingenti a disposizione della Confederazione per:

- tutelare interessi nazionali;
- migliorare la struttura dell'economia e del mercato del lavoro;
- attenuare gli squilibri regionali, soprattutto nelle regioni debolmente sviluppate o nei Cantoni di struttura economica particolarmente vulnerabile.

##### Art. 30 Priorità per la manodopera indigena

<sup>1</sup> La decisione preliminare dell'autorità preposta al mercato del lavoro secondo l'articolo 21 capoverso 1 lettere a e b può essere affermativa soltanto se il datore di lavoro non trova cittadini svizzeri, o stranieri ammessi a lavorare in Svizzera, disposti e atti ad assumere il lavoro alle condizioni salariali e di lavoro usuali nella località e nella professione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può emanare norme derogatorie per agevolare, nell'interesse del Paese, gli scambi economici, scientifici e culturali con l'estero.

**Art. 31** Condizioni salariali e di lavoro

Il permesso stagionale e quello iniziale di dimora o per frontalieri sono rilasciati soltanto allo straniero che beneficia di condizioni salariali e di lavoro usuali nella località e nella professione.

**Art. 32** Alloggio

Il permesso stagionale e quello iniziale di dimora sono rilasciati soltanto allo straniero che dispone di un alloggio conveniente.

**Sezione 3: Diritto di presenza**

**Art. 33** Trasformazione del permesso stagionale in permesso di dimora

<sup>1</sup> A richiesta, lo stagionale ha diritto al permesso di dimora se, in quattro anni consecutivi, ha lavorato in Svizzera per complessivamente 32 mesi. In casi di rigore, la trasformazione del permesso stagionale può essere accordata innanzi termine.

<sup>2</sup> Secondo la situazione economica, il Consiglio federale può ridurre questi termini per una certa durata qualora non ne sia pregiudicato il rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente.

<sup>3</sup> I mesi in cui lo stagionale ha lavorato in Svizzera, se gli danno diritto alla trasformazione del permesso, sono computati nel calcolo dei termini valevoli per il trattamento preferenziale in materia di dimora e di domicilio.

**Art. 34** Rinnovo del permesso di dimora

<sup>1</sup> Il permesso di dimora può essere rinnovato allo straniero residente in Svizzera da meno di cinque anni s'egli non ha contravvenuto all'ordine pubblico. S'egli esercita un'attività lucrativa, il rinnovo del permesso dipende inoltre dalla situazione economica o del mercato del lavoro. Il Consiglio federale determina le eccezioni.

<sup>2</sup> Lo straniero residente regolarmente e ininterrottamente in Svizzera da cinque o più anni ha diritto al rinnovo del permesso di dimora se nessun motivo di revoca vi si oppone.

<sup>3</sup> Il permesso di dimora può essere rinnovato allo straniero la cui presenza in Svizzera è di natura temporanea soltanto alle condizioni previste nel capoverso 1, indipendentemente dalla durata della dimora. Appena lo scopo

della dimora è o non può più essere conseguito, lo straniero deve lasciare la Svizzera; le autorità possono fare eccezioni in singoli casi.

<sup>4</sup> Il permesso di dimora è rinnovato allo straniero esercitante un'attività lucrativa soltanto s'egli beneficia di condizioni salariali e di lavoro usuali nella località e nella professione.

**Art. 35** Diritto al permesso di domicilio

<sup>1</sup> Lo straniero residente regolarmente e ininterrottamente in Svizzera da dieci anni ha diritto al permesso di domicilio se nessun motivo d'espulsione vi si oppone. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può ridurre o sopprimere questo termine se lo straniero ha particolari legami con la Svizzera, segnatamente di parentela o per soggiorni anteriori, ovvero qualora la reciprocità; interessi nazionali o motivi umanitari lo giustifichino.

<sup>2</sup> I soggiorni temporanei non sono considerati per il rilascio del permesso di domicilio.

<sup>3</sup> Il marito straniero e i figli minorenni stranieri di una svizzera hanno diritto al permesso di domicilio indipendentemente dalla durata della loro presenza in Svizzera.

<sup>4</sup> Sono riservati i trattati internazionali di cui la Svizzera è parte.

**Art. 36** Rinnovo del permesso per frontalieri

<sup>1</sup> Il permesso per frontalieri può essere rinnovato se:

- a. la situazione dell'impiego nella professione e nella regione del luogo di lavoro lo consente e
- b. il titolare non ha contravvenuto all'ordine pubblico.

<sup>2</sup> Il frontaliere esercitante ininterrottamente da cinque o più anni un'attività lucrativa dipendente ha diritto al rinnovo del permesso se nessun motivo di revoca vi si oppone.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può restringere questo diritto in caso di gravi perturbazioni del mercato del lavoro.

<sup>4</sup> Il permesso per frontalieri è rinnovato soltanto se lo straniero beneficia di condizioni salariali e di lavoro usuali nella località e nella professione.

**Art. 37** Diritto al consenso di un altro Cantone

Hanno diritto al consenso per un soggiorno temporaneo o per l'esercizio di un'attività lucrativa in un altro Cantone (art. 25):

- a. il domiciliato;
- b. il dimorante che non esercita attività lucrativa e la cui presenza in Svizzera non è di natura temporanea e quello che esercita un'attività lucrativa dipendente, se il loro permesso risale a cinque o più anni;



c. il frontaliere, se il suo permesso risale a cinque o più anni. L'articolo 36 capoverso 3 si applica per analogia.

#### **Art. 38** Condizioni per il cambiamento di Cantone

<sup>1</sup> Lo stagionale che intende cambiare Cantone durante la stagione ha bisogno, oltre al permesso di cui all'articolo 26 capoverso 1, dell'accordo del Cantone che gli ha rilasciato l'autorizzazione d'entrata.

<sup>2</sup> Nel primo anno, il dimorante o frontaliere che intende cambiare Cantone ha bisogno, oltre al permesso di cui all'articolo 26 capoverso 1, dell'accordo del Cantone che gli ha rilasciato l'autorizzazione d'entrata. Il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a prorarre questo termine entro limiti determinati; esso ne determina le condizioni.

<sup>3</sup> Hanno diritto al permesso di cambiare Cantone giusta l'articolo 26:

- a. il domiciliato, se nessun motivo di espulsione vi si oppone;
- b. il dimorante che non esercita attività lucrativa e la cui presenza in Svizzera non è di natura temporanea e quello che esercita un'attività lucrativa dipendente, se il loro permesso risale a cinque o più anni e nessun motivo di revoca vi si oppone;
- c. il frontaliere, se il suo permesso risale a cinque o più anni e nessun motivo di revoca vi si oppone. L'articolo 36 capoverso 3 si applica per analogia.

### **Sezione 4: Ricongiungimento familiare**

#### **Art. 39** Presupposti

<sup>1</sup> Il domiciliato può in ogni tempo far venire in Svizzera il coniuge e i figli minorenni se dispone di un alloggio familiare conveniente.

<sup>2</sup> Il dimorante dev'essere autorizzato a far venire in Svizzera il coniuge e i figli minorenni il più tardi sei mesi dopo il suo arrivo in Svizzera se:

- a. la sua dimora e, se del caso, la sua attività lucrativa possono essere considerate sufficientemente stabili e durature;
- b. dispone di un alloggio familiare conveniente.

<sup>3</sup> In caso di trasformazione del permesso stagionale in permesso di dimora, il ricongiungimento familiare è autorizzato senza termine d'attesa.

#### **Art. 40** Statuto giuridico dei familiari

<sup>1</sup> In caso di ricongiungimento familiare, il coniuge e i figli minorenni hanno diritto allo statuto giuridico del coniuge o genitore che già si trova in Svizzera, se vivono in comunione domestica con lui.

<sup>2</sup> In caso di matrimonio tra stranieri, i coniugi e i figli minorenni che vivono con loro in comunione domestica hanno diritto allo statuto giuridico del coniuge che ha lo statuto più favorevole.

<sup>3</sup> Il figlio di genitori non uniti in matrimonio ha, dalla nascita, lo statuto giuridico della madre.

### **Sezione 5: Mobilità professionale**

#### **Art. 41** Condizioni per il cambiamento di posto o di professione

<sup>1</sup> Nella stagione, lo stagionale e, nel primo anno, il dimorante o frontaliere che esercita un'attività lucrativa dipendente possono essere autorizzati a cambiare posto di lavoro o professione se il rapporto di lavoro è terminato regolarmente e la situazione economica o del mercato del lavoro lo consente. Il rapporto di lavoro termina regolarmente se è sciolto in conformità delle norme del diritto del contratto di lavoro, ma non quando lo straniero abbandona l'impiego contravvenendo al contratto o sia licenziato per gravi motivi.

<sup>2</sup> Dopo il primo anno, il dimorante o frontaliere che esercita un'attività lucrativa dipendente dev'essere autorizzato a cambiare posto di lavoro o professione se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempite.

<sup>3</sup> In casi di rigore, l'autorizzazione può essere concessa anche se il rapporto di lavoro non è terminato regolarmente.

<sup>4</sup> Il dimorante o frontaliere che esercita un'attività lucrativa dipendente e il cui permesso risale a cinque o più anni ha diritto, riservato l'articolo 82, d'essere autorizzato a cambiare posto di lavoro o professione se il rapporto di lavoro è terminato regolarmente.

<sup>5</sup> Per decidere del passaggio da un'attività lucrativa dipendente a un'attività lucrativa indipendente, l'autorità tiene conto della situazione economica nella regione e nel ramo economico.

### **Sezione 6: Provvedimenti e integrazione sociali**

#### **Art. 42** Informazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale, cooperando con i Cantoni e con i datori di lavoro, provvede affinché:

- a. gli stranieri che intendono lavorare in Svizzera siano adeguatamente informati sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera;
- b. gli stranieri ammessi a lavorare in Svizzera siano adeguatamente informati sul loro statuto giuridico e su tutto quanto possa facilitarne l'insediamento.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui si può prescindere da questa informazione.

**Art. 43** Direttive

Il Consiglio federale stabilisce direttive per i Cantoni sui provvedimenti sociali in favore degli stranieri e sulle misure atte a garantirne l'integrazione sociale, salvaguardando la loro identità culturale.

**Art. 44** Contributi

I Cantoni possono obbligare i datori di lavoro che occupano lavoratori stranieri a partecipare alle spese per i provvedimenti e l'integrazione sociali; l'ammontare dei contributi è determinato tenendo conto delle misure prese dalle aziende medesime.

**Art. 45** Commissione peritale

Il Consiglio federale può istituire una commissione peritale, composta di cittadini svizzeri e di rappresentanti degli stranieri presenti in Svizzera, incaricata di:

- a. esaminare, a domanda delle autorità competenti, questioni inerenti allo statuto dello straniero in Svizzera;
- b. collaborare all'informazione dello straniero (art. 42) e all'elaborazione di direttive (art. 43);
- c. sostenere, con studi e rapporti, gli sforzi intrapresi nel campo dei provvedimenti e dell'integrazione sociali degli stranieri da parte delle autorità cantonali e delle organizzazioni interessate, segnatamente delle comunità di lavoro che si occupano di problemi degli stranieri.

**Sezione 7: Attività politica**

**Art. 46**

<sup>1</sup> Lo straniero può svolgere un'attività politica in quanto non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera né la sicurezza interna di un Cantone.

<sup>2</sup> La sicurezza interna o esterna è compromessa quando la tranquillità e l'ordine, la formazione della volontà politica, le istituzioni democratiche, la difesa nazionale, l'approvvigionamento del Paese, le relazioni con l'estero o altri interessi essenziali della Confederazione o dei Cantoni sono o, presumibilmente, saranno notevolmente pregiudicati.

<sup>3</sup> Se lo straniero compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera ed è impossibile o inappropriato vietargli l'entrata (art. 47), rinviarlo (art. 50), espellerlo (art. 51) o internarlo (art. 58 a 60), il Ministero pubblico della Confederazione può limitargli o vietargli l'attività politica; questa competenza spetta all'autorità cantonale competente se lo straniero compromette la sicurezza interna del Cantone.

<sup>4</sup> Se la sicurezza interna o esterna della Svizzera o la sicurezza interna di un Cantone lo richiede, il Ministero pubblico della Confederazione può obbligare i membri di associazioni che svolgono un'attività politica, e sono presumibilmente composte in maggior parte di stranieri, a dare informazioni sull'attività dell'associazione, sul numero e sull'identità dei membri, nonché sulla provenienza e sull'impiego dei fondi.

**Capitolo 5: Divieto d'entrata, fine del diritto di presenza, internamento**

**Art. 47** Divieto d'entrata

<sup>1</sup> L'autorità federale competente può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che:

- a. comprometterebbe la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- b. ha infranto o comprometterebbe l'ordine pubblico.

<sup>2</sup> Il divieto d'entrata può essere pronunciato per una durata determinata o indeterminata.

<sup>3</sup> Lo straniero cui è stata vietata l'entrata non può entrare in territorio svizzero. Qualora speciali motivi lo giustifichino, il divieto può essere temporaneamente sospeso dall'autorità che l'ha pronunciato.

**Art. 48** Estinzione dei permessi

<sup>1</sup> I permessi stagionali e di dimora si estinguono:

- a. quando lo straniero notifica la sua partenza per trasferirsi all'estero ovvero quando non abita più in Svizzera;
- b. quando lo straniero ottiene un nuovo permesso in un altro Cantone;
- c. quando la loro durata di validità giunge a scadenza e non è prorogata;
- d. con l'espulsione;
- e. con il rimpatrio.

<sup>2</sup> Il permesso di domicilio si estingue:

- a. quando lo straniero notifica la sua partenza per trasferirsi all'estero o quando non abita più in Svizzera;
- b. quando lo straniero ottiene un nuovo permesso in un altro Cantone;
- c. con l'espulsione;
- d. con il rimpatrio.

<sup>3</sup> Il permesso per frontalieri si estingue:

- a. quando lo straniero ottiene un nuovo permesso in un altro Cantone;
- b. quando la sua durata di validità giunge a scadenza e non è prorogata;
- c. con l'espulsione.

**Art. 49** Revoca del visto e di altre decisioni

<sup>1</sup> L'autorità federale o cantonale competente può revocare il visto o l'assicurazione del permesso stagionale o di dimora allo straniero che:

- a. ha ottenuto il visto o l'assicurazione facendo false dichiarazioni o dissimulando fatti essenziali;
- b. compromettesse la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- c. compromettesse l'ordine pubblico.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale competente può revocare il permesso stagionale, di dimora o per frontalieri allo straniero che:

- a. l'ha ottenuto facendo false dichiarazioni o dissimulando fatti essenziali;
- b. ha infranto o compromettesse l'ordine pubblico;
- c. non adempie un onere connessovi.

<sup>3</sup> L'autorità cantonale competente può revocare un permesso, risalente a cinque o più anni, al frontaliere o al dimorante la cui presenza in Svizzera non è di natura temporanea, soltanto se:

- a. lo straniero lo ha ottenuto facendo false dichiarazioni o dissimulando fatti essenziali;
- b. vi è un motivo di espulsione;
- c. lo straniero ha violato gravemente o reiteratamente prescrizioni della legislazione sugli stranieri;
- d. lo straniero non adempie un onere connessovi.

<sup>4</sup> L'autorità cantonale competente può revocare il permesso di domicilio allo straniero che:

- a. l'ha ottenuto facendo false dichiarazioni o dissimulando fatti essenziali;
- b. l'ha ottenuto per matrimonio (art. 35 cpv. 3; art. 40 cpv. 2) contratto senza intenzione di costituire una comunità di vita.

<sup>5</sup> L'autorità federale o cantonale competente può revocare la decisione preliminare secondo l'articolo 21 se il richiedente l'ha ottenuta facendo false dichiarazioni o dissimulando fatti essenziali.

<sup>6</sup> L'Ufficio federale degli stranieri può revocare l'approvazione di un permesso cantonale (art. 66 cpv. 2) alle stesse condizioni in cui l'ufficio cantonale degli stranieri può revocare il permesso.

<sup>7</sup> L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro può revocare l'approvazione della decisione preliminare dell'ufficio cantonale del lavoro (art. 67 cpv. 1) alle stesse condizioni in cui questo può revocare la decisione preliminare.

#### Art. 50 Rinvio

<sup>1</sup> Lo straniero la cui dimora sottostà ad autorizzazione può essere tenuto in ogni tempo a lasciare la Svizzera se non possiede il relativo permesso.

<sup>2</sup> Lo straniero la cui dimora non sottostà ad autorizzazione può essere obbligato a lasciare la Svizzera se:

- a. compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera o la sicurezza interna di un Cantone;
- b. ha infranto o compromette l'ordine pubblico.

<sup>3</sup> Lo straniero cui è negato, revocato o non rinnovato il permesso è tenuto a lasciare il territorio del Cantone. L'autorità cantonale competente gli assegna un termine di partenza.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale degli stranieri può assegnare allo straniero rinviato da un Cantone un termine per lasciare la Svizzera.

#### Art. 51 Espulsione

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può espellere dalla Svizzera lo straniero che compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera; le decisioni di particolare importanza sono riservate al Consiglio federale.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale competente può espellere dalla Svizzera soltanto lo straniero che:

- a. compromette la sicurezza interna del Cantone;
- b. è stato condannato alla reclusione o alla detenzione;
- c. ha violato gravemente e reiteratamente prescrizioni legali.

<sup>3</sup> L'espulsione può essere pronunciata per un tempo determinato o indeterminato.

<sup>4</sup> Lo straniero è tenuto a lasciare la Svizzera prima della scadenza del termine indicato nella decisione d'espulsione e non può rientrarvi. Qualora speciali motivi lo giustificano, l'espulsione può essere temporaneamente sospesa dall'autorità che l'ha pronunciata.

#### Art. 52 Restrizioni in materia di espulsione

<sup>1</sup> L'autorità cantonale competente prescinde dall'espulsione secondo l'articolo 51 capoverso 2 lettera b se il giudice:

- a. l'ha già pronunciata;
- b. vi ha esplicitamente rinunciato e lo straniero, al momento dell'apertura del procedimento penale, era dimorante o domiciliato.

<sup>2</sup> Il dimorante o domiciliato condannato all'espulsione, se è liberato condizionalmente e l'espulsione è differita a titolo di prova, riceve un permesso di dimora per il periodo di prova.

<sup>3</sup> Lo straniero nato e da sempre vissuto in Svizzera non può essere espulso secondo l'articolo 51 capoverso 2.

#### Art. 53 Proporzionalità e ammonizione

<sup>1</sup> L'autorità che decide del divieto d'entrata, della revoca, del rinvio o dell'espulsione tiene conto in particolare della gravità della colpa dello straniero, della durata della sua presenza in Svizzera e del pregiudizio che tale misura potrebbe arrecare a lui e alla sua famiglia, segnatamente se la moglie è svizzera.

<sup>2</sup> Se, a causa delle circostanze, una tale misura è inadeguata, lo straniero può essere ammonito.

**Art. 54** Esecuzione del rinvio e dell'espulsione

<sup>1</sup> Lo straniero che non ottempera all'ordine di partenza o il cui rinvio dev'essere immediatamente eseguito è accompagnato al confine su decisione dell'autorità cantonale competente.

<sup>2</sup> Se vi è motivo di presumere che egli intenda sottrarsi all'accompagnamento al confine, l'autorità giudiziaria cantonale, al fine di assicurare l'esecuzione di tale misura, può farlo incarcerare per non oltre 72 ore; la decisione di questa autorità è definitiva.

**Art. 55** Rimpatrio

<sup>1</sup> L'autorità cantonale competente può rimpatriare lo straniero residente in Svizzera da meno di dieci anni se lui stesso o una persona cui deve provvedere cade continuamente e rilevantemente a carico dell'assistenza pubblica e il ritorno nel Paese d'origine è possibile e ragionevolmente esigibile da lui.

<sup>2</sup> Sono riservati i trattati internazionali di cui la Svizzera è parte.

<sup>3</sup> Il coniuge e i figli minorenni dell'assistito possono essere rimpatriati se dall'insieme delle circostanze tale misura sembri adeguata.

<sup>4</sup> Non possono essere rimpatriati:

- a. il marito e i figli minorenni di una svizzera;
- b. la straniera che era svizzera prima del matrimonio, suo marito e i loro figli minorenni stranieri.

**Art. 56** Presa in consegna di persone al confine

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi internazionali concernenti la presa in consegna di persone al confine.

**Art. 57** Spese d'assistenza e di partenza

<sup>1</sup> La Confederazione assume:

- a. le spese d'assistenza e di partenza dello straniero sprovvisto di mezzi sufficienti ed entrato in Svizzera con un visto rilasciato, senza sua colpa, contrariamente alle prescrizioni in vigore;
- b. le spese di partenza dello straniero sprovvisto di mezzi sufficienti ed entrato illegalmente in Svizzera.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro risponde delle spese se lo straniero ha lavorato per lui senza esserne autorizzato ed è sprovvisto di mezzi sufficienti. L'autorità, se anticipa le spese, ha diritto di regresso.

**Art. 58** Internamento

<sup>1</sup> Se è impossibile eseguire il rinvio o l'espulsione, lo straniero può essere internato.

<sup>2</sup> L'internamento può essere pronunciato per sei mesi e di volta in volta essere prorogato per altri sei mesi al massimo. La sua durata non può eccedere complessivamente due anni.

<sup>3</sup> L'internamento deve cessare quando lo straniero può lasciare legalmente la Svizzera.

<sup>4</sup> Se l'internamento è inopportuno o non più ammissibile, l'ultimo Cantone che ha rilasciato un permesso allo straniero o in cui questi dimorava senza esserne stato autorizzato gli rilascia un permesso di dimora.

**Art. 59** Esecuzione dell'internamento

<sup>1</sup> Lo straniero è internato in un ospizio o in uno stabilimento aperto salvo che, per motivi di età o di malattia o per altre circostanze speciali, sia opportuno assegnargli un luogo di residenza.

<sup>2</sup> Lo straniero può essere internato in uno stabilimento chiuso soltanto se:  
a. compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera o la sicurezza interna di un Cantone;  
b. compromette gravemente l'ordine pubblico.

**Art. 60** Spese d'internamento

<sup>1</sup> L'internato che dispone di mezzi propri sopporta le spese dell'internamento. Può essergli richiesta una garanzia.

<sup>2</sup> Se lo straniero è privo di mezzi, la Confederazione assume:

- a. le spese d'internamento;
- b. le spese di partenza, s'egli può essere accompagnato al confine durante o immediatamente dopo l'internamento.

**Capitolo 6: Autorità**

**Art. 61** Ufficio federale degli stranieri

<sup>1</sup> L'Ufficio federale degli stranieri svolge tutti i compiti affidati alla Confederazione dalla presente legge, eccetto quelli devoluti a un'altra autorità federale.

<sup>2</sup> Esso è in particolare competente per:

- a. vietare l'entrata (art. 47 cpv. 1 lett. b);
- b. revocare il visto o l'assicurazione del permesso stagionale o di dimora (art. 49 cpv. 1 lett. a e c) nei casi in cui è necessaria la sua approvazione;
- c. pronunciare il rinvio (art. 50 cpv. 1 e 2 lett. b).

**Art. 62** Ufficio federale di polizia

L'Ufficio federale di polizia è competente per:

- a. allestire i documenti di viaggio per gli stranieri sprovvisti di documenti di legittimazione e per gli apolidi (art. 9);
- b. eseguire gli accordi inerenti alla presa in consegna di persone al confine (art. 56);
- c. disciplinare le spese di assistenza e di partenza a carico della Confederazione (art. 57);
- d. pronunciare l'internamento (art. 58 a 60), riservata la competenza del Ministero pubblico della Confederazione (art. 63 lett. e).

**Art. 63** Ministero pubblico della Confederazione

Se lo straniero compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera, il Ministero pubblico della Confederazione è competente per:

- a. negare l'entrata in Svizzera (art. 5 cpv. 2 lett. d);
- b. vietare l'entrata (art. 47 cpv. 1 lett. a);
- c. revocare il visto o l'assicurazione del permesso stagionale o di dimora (art. 49 cpv. 1 lett. b);
- d. pronunciare il rinvio (art. 50 cpv. 1 e 2 lett. a);
- e. pronunciare l'internamento (art. 58 a 60).

**Art. 64** Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro

L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro è competente per:

- a. decidere in via preliminare (art. 21) ove trattasi di utilizzare contingenti federali (art. 29 cpv. 7);
- b. revocare tali decisioni preliminari (art. 49 cpv. 5);
- c. revocare l'approvazione delle decisioni preliminari dell'ufficio cantonale del lavoro (art. 49 cpv. 7);
- d. approvare le decisioni preliminari dell'ufficio cantonale del lavoro (art. 67).

**Art. 65** Autorità cantonali

<sup>1</sup> Ciascun Cantone designa un'autorità (ufficio cantonale degli stranieri) competente per i compiti affidati ai Cantoni dalla presente legge, in quanto la legislazione federale o cantonale non li attribuisca all'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (ufficio cantonale del lavoro) o a un'altra autorità.

<sup>2</sup> L'ufficio cantonale degli stranieri è segnatamente competente per:

- a. revocare il visto e l'assicurazione del permesso stagionale o di dimora (art. 49 cpv. 1 lett. a e c) nei casi in cui non è necessaria l'approvazione dell'Ufficio federale degli stranieri;
- b. pronunciare il rinvio (art. 50 cpv. 1 e 2), riservata la competenza del Ministero pubblico della Confederazione (art. 63 lett. d).

<sup>3</sup> L'ufficio cantonale del lavoro è segnatamente competente per:

- a. decidere in via preliminare (art. 21) ove trattasi di utilizzare contingenti cantonali (art. 29 cpv. 6);
- b. revocare tali decisioni preliminari (art. 49 cpv. 5).

<sup>1</sup> La competenza per rilasciare, rinnovare e revocare i permessi stagionali, di dimora o di domicilio e per pronunciare l'espulsione (art. 51 cpv. 2) deve essere conferita all'ufficio cantonale degli stranieri o a un'autorità prepostagli. Con il consenso del Consiglio federale, autorità subalterne possono essere eccezionalmente chiamate a statuire sul rilascio e sul rinnovo dei permessi stagionali e di dimora.

**Art. 66** Rilascio dei permessi e approvazione

<sup>1</sup> L'autorità cantonale può rilasciare permessi stagionali, di dimora, di domicilio e per frontalieri.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce in quali casi d'interesse nazionale i permessi devono essere sottoposti per approvazione all'Ufficio federale degli stranieri. L'Ufficio può negare la propria approvazione, restringere la portata della decisione cantonale o autorizzare il Cantone a rilasciare un permesso più esteso.

**Art. 67** Approvazione delle decisioni preliminari dell'ufficio cantonale del lavoro

<sup>1</sup> Nei casi di interesse nazionale, le decisioni preliminari dell'ufficio cantonale del lavoro devono essere sottoposte per approvazione all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro. Il Dipartimento federale dell'economia pubblica stabilisce questi casi.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro può negare la propria approvazione o restringere la portata della decisione cantonale.

**Capitolo 7: Notificazione dell'arrivo e della partenza, dichiarazione del trasferimento, registro centrale degli stranieri e emolumenti**

**Art. 68** Notificazione dell'arrivo e della partenza

<sup>1</sup> Chi alloggia uno straniero deve notificarlo all'autorità competente.

<sup>2</sup> L'alloggiatore deve notificare all'autorità competente anche la partenza dello stagionale, del dimorante o del domiciliato che si trasferisce in un altro Comune o all'estero.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro deve notificare la cessazione del rapporto di lavoro all'autorità competente del luogo di residenza dello straniero o, se si tratta di un frontaliere, all'autorità competente del luogo di lavoro.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce i termini di notificazione e le deroghe all'obbligo di notificazione.

**Art. 69** Dichiarazione del trasferimento da parte dello straniero

Lo stagionale, il dimorante o il domiciliato che si trasferisce in un altro Comune o all'estero deve notificare il proprio trasferimento all'autorità competente del luogo di residenza.

**Art. 70** Statistica

L'Ufficio federale degli stranieri allestisce la statistica degli stranieri.

**Art. 71** Registro centrale degli stranieri

<sup>1</sup> L'Ufficio federale degli stranieri, in collaborazione con i servizi federali interessati, tiene il registro centrale degli stranieri.

<sup>2</sup> Il registro serve ad allestire la statistica degli stranieri, a operare i controlli richiesti dalla presente legge e a razionalizzare l'esecuzione dei lavori.

<sup>3</sup> I servizi federali e le autorità cantonali e comunali forniscono i dati necessari.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale emana le prescrizioni sulla protezione e sulla sicurezza dei dati. Ogni straniero può prender visione dei dati che lo concernono e chiederne la rettificazione o il completamento. I dati possono essere comunicati ad altri servizi o a terzi soltanto se ve n'è un interesse legittimo e non ne risultino violati interessi degni di protezione dello straniero.

**Art. 72** Emolumenti

<sup>1</sup> Per le decisioni e gli atti amministrativi previsti dalla presente legge possono essere riscossi emolumenti.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti federali e l'ammontare massimo di quelli cantonali.

<sup>3</sup> Le tariffe cantonali devono essere approvate dal Consiglio federale.

**Capitolo 8: Protezione giuridica**

**Art. 73** Procedura delle autorità federali

La procedura delle autorità federali è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa e da quella sull'organizzazione giudiziaria.

**Art. 74** Procedura delle autorità cantonali

<sup>1</sup> La procedura delle autorità cantonali è retta dal diritto cantonale.

<sup>2</sup> Lo straniero ha per lo meno i seguenti diritti:

- a. Può consultare gli atti, salvo che importanti interessi pubblici o privati o l'interesse di un'inchiesta ufficiale ancora in corso vi si oppongano.
- b. Deve essere udito prima che siano prese decisioni finali o, in un procedimento pendente, decisioni incidentali che possano causargli un pregiudizio irreparabile.
- c. Le decisioni gli sono notificate per scritto. Quelle che non gli sono favorevoli devono essere motivate e indicare i rimedi giuridici. Nell'indicazione dei rimedi giuridici, devono essere menzionati il rimedio ordinario nonché l'autorità e il termine per interporlo.
- d. Il suo ricorso ha effetto sospensivo salvo che l'autorità di decisione o di ricorso non disponga altrimenti. L'autorità di ricorso può ripristinare l'effetto sospensivo tolto dall'autorità inferiore; la domanda di ripristino è trattata senza indugio. La privazione dell'effetto sospensivo può essere decisa soltanto per gravi motivi e dev'essere motivata.

<sup>3</sup> Il capoverso 2 non si applica alle decisioni prese in una causa che esige una decisione immediatamente eseguibile, segnatamente se lo straniero si vede rifiutare l'entrata al confine ovvero è rinviato in virtù dell'articolo 50 capoversi 1 o 2.

**Art. 75** Autorità di ricorso

<sup>1</sup> Sono autorità di ricorso:

- a. una o più autorità di ricorso designate dal diritto cantonale, per le decisioni delle autorità cantonali;
- b. il Dipartimento federale di giustizia e polizia, per le decisioni dell'Ufficio federale degli stranieri, dell'Ufficio federale di polizia e del Ministero pubblico della Confederazione, eccettuate le decisioni di internamento;
- c. il Dipartimento federale dell'economia pubblica, per le decisioni dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro;
- d. il Tribunale federale, adito con ricorso di diritto amministrativo, per:
  1. le decisioni di internamento pronunciate dall'Ufficio federale di polizia e dal Ministero pubblico della Confederazione;
  2. le decisioni su ricorso delle autorità cantonali d'ultima istanza e dei dipartimenti federali, in quanto il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale sia ammesso secondo la legge federale sull'organizzazione giudiziaria;
- e. il Consiglio federale per:
  1. le decisioni su ricorso del Dipartimento federale di giustizia e polizia e delle autorità cantonali d'ultima istanza concernenti la limitazione o il divieto dell'attività politica secondo l'articolo 46 capoverso 3;
  2. le decisioni d'espulsione prese in prima istanza dal Dipartimento federale di giustizia e polizia secondo l'articolo 51 capoverso 1;

3. le decisioni su ricorso delle autorità cantonali d'ultima istanza secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera b della legge federale sulla procedura amministrativa<sup>1)</sup> se non è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale secondo il capoverso 2 lettera c del medesimo articolo.

<sup>2</sup> Le decisioni su ricorso delle autorità cantonali d'ultima istanza e dei dipartimenti federali sono definitive in quanto non siano ammessi né il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale né il ricorso al Consiglio federale.

<sup>3</sup> Contro le decisioni definitive delle autorità cantonali d'ultima istanza è riservato il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

#### Art. 76 Legittimazione attiva

Oltre allo straniero, possono ricorrere il datore di lavoro ed altre persone che hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata.

### Capitolo 9: Disposizioni penali e sanzioni amministrative

**Art. 77** Contraffazione, alterazione e abuso di documenti di legittimazione  
Chiunque viola intenzionalmente la presente legge in quanto:

- a. contraffà o altera in Svizzera o all'estero documenti di legittimazione stranieri;
- b. adopera un documento di legittimazione falso o alterato;
- c. abusa di documenti di legittimazione autentici non destinati a lui;
- d. cede, perché ne sia fatto uso, documenti di legittimazione autentici a persone che non ne hanno il diritto;
- e. cede a terzi, perché ne sia fatto uso, documenti di legittimazione falsi o alterati,

è punito con la detenzione o con la multa. Se l'autore ha agito per mestiere, la pena è della detenzione non inferiore a un mese e della multa.

#### Art. 78 Entrata e soggiorno illegali

1. Chiunque viola le prescrizioni in materia di entrata, segnatamente entra in Svizzera nonostante un divieto,

chiunque soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della dimora non sottostante ad autorizzazione o della dimora autorizzata, chiunque esercita illegalmente un'attività lucrativa,

chiunque presta assistenza allo straniero che entra o soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dandogli alloggio,

è punito con la detenzione o con la multa; è riservato l'articolo 291 del Codice penale<sup>1)</sup>.

2. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3. In caso di rinvio immediato dello straniero, si può prescindere da ogni pena per entrata illegale.

#### Art. 79 Impiego di stranieri sprovvisti di permesso

<sup>1</sup> Chiunque, in Svizzera o all'estero,

- a. facilita o aiuta a preparare l'entrata o il soggiorno illegali di uno straniero che intende esercitare in Svizzera una attività lucrativa;
- b. procura un impiego a uno straniero non autorizzato ad esercitare una attività lucrativa in Svizzera,

è punito con la detenzione e con la multa.

<sup>2</sup> Chiunque, intenzionalmente, impiega stranieri sprovvisti di permesso è punito, per ogni straniero impiegato illegalmente, con la multa da 500 a 5000 franchi.

<sup>3</sup> Chiunque è già stato oggetto di una condanna esecutoria secondo il capoverso 2 e, entro cinque anni, impiega nuovamente e intenzionalmente uno straniero sprovvisto di permesso può essere punito, oltre alla multa, con la detenzione o con l'arresto.

#### Art. 80 Altre infrazioni

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. viola l'obbligo di notificare il suo arrivo o il suo trasferimento (art. 11 e 69),
- b. senza esserne autorizzato, cambia posto di lavoro o professione o passa da un'attività lucrativa dipendente a un'attività lucrativa indipendente (art. 20),
- c. viola l'obbligo di chiedere il consenso del Cantone in cui intende soggiornare temporaneamente o esercitare un'attività lucrativa (art. 25),
- d. viola l'obbligo di chiedere un nuovo permesso al Cantone in cui intende trasferirsi (art. 26),
- e. viola l'obbligo di notificare l'arrivo o la partenza di uno straniero (art. 68),

è punito con la multa.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può comminare la stessa pena per infrazioni alle disposizioni d'esecuzione (cfr. art. 83).

<sup>3</sup> È riservata la punizione per disobbedienza a una singola decisione notificata con comminatoria della pena secondo l'articolo 292 del Codice penale.

**Art. 81** Procedimento penale

<sup>1</sup> Il procedimento penale incombe ai Cantoni. È riservata la giurisdizione federale per i reati contro l'autorità federale (art. 340 CP).

<sup>2</sup> In caso di infrazione di poca entità si può prescindere da ogni pena o pronunciare un'ammonizione, cui può aggiungersi il pagamento delle spese.

<sup>3</sup> Le disposizioni generali del Codice penale e gli articoli 6 e 7 della legge sul diritto penale amministrativo sono applicabili.

**Art. 82** Sanzioni amministrative

<sup>1</sup> Le domande d'ammissione di lavoratori stranieri che non possono pretendere il permesso di domicilio sono respinte o accettate solo in parte se presentate da un datore di lavoro che ha violato reiteratamente o gravemente la legislazione sugli stranieri.

<sup>2</sup> Le domande di cambiamento di posto di lavoro per stranieri intenzionati ad entrare al servizio di questo datore di lavoro, nonché quelle di rinnovo di permessi rilasciati ai suoi lavoratori stranieri che non possono pretendervi possono essere respinte.

**Capitolo 10: Disposizioni finali**

**Art. 83** Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale vigila sull'applicazione della presente legge. Esso emana le disposizioni d'esecuzione.

<sup>2</sup> I Cantoni designano le autorità competenti e emanano le disposizioni d'esecuzione; queste devono essere approvate dal Consiglio federale.

**Art. 84** Abrogazione e modificazioni

<sup>1</sup> Sono abrogati la legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e il decreto federale del 15 giugno 1909 che mette a carico della Confederazione le spese di rimpatrio degli stranieri indigenti.

<sup>2</sup> La legge federale sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

*Art. 100 lett. b n. 1*

Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro:

b. in materia di polizia degli stranieri:  
1. il rifiuto e il divieto d'entrata;

**Art. 85** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'autorità competente in virtù del diritto previgente sbriga le procedure pendenti.

<sup>2</sup> Le nuove disposizioni penali si applicano alle infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge se più favorevoli all'autore.

**Art. 86** Referendum e entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.